



COMUNE DI LUSIA

Provincia di Rovigo

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 13 del 04/05/2011

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO. " OPERE EDILI MINORI. "

L'anno **duemilaundici**, addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **21.00**, nella **Sede Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sergio Vignaga** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VIGNAGA Sergio	SI		10	GIURIATO Franco	SI	
2	PIZZO Luciano	SI		11	DAL BELLO Simone		SI
3	AVEZZU' Luciano	SI		12	POMARO Giampaolo	SI	
4	DAL CORTILE Giorgia	SI		13	PRANDO Luca	SI	
5	PALANCA Moreno		SI	14	BARISON Claudio		SI
6	PERUZZO Stefano	SI		15	MENEGHINI Simone	SI	
7	BOSCOLO Luigi	SI		16	ROSSI Claudio	SI	
8	GARBINI Raffaella	SI		17	DAVI' Gabriele	SI	
9	ZERBINATI Giancarlo	SI					
PRESENTI: 14 ASSENTI: 3							

Sono presenti gli Assessori Esterni : QUAGLIO Gianfranco.

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE **PALUMBO Dr. Alfredo**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto, previa designazione degli scrutatori: DAL CORTILE Giorgia, GARBINI Raffaella, MENEGHINI Simone

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO. " OPERE EDILI MINORI. "

Relazione all'Assessore all'Urbanistica Sig. Peruzzo Stefano

Con riferimento alle recenti modifiche normative urbanistiche ed alla evoluzione del mercato edilizio in genere, oltre che alle manifestate esigenze di mantenere aggiornati gli strumenti regolatori urbanistici ed edilizi locali, in particolare il Regolamento Edilizio Comunale (in seguito REC) e ciò per consentire ai cittadini ed operatori economici Lusiani iniziative di sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alle nuove esigenze tecnologiche ed energetiche, la Amministrazione Comunale ha valutato la possibilità di integrare il suddetto REC nell'intento di armonizzare al contesto edilizio locale le cosiddette "opere minori", aventi carattere di temporaneità (5-10 o 15 anni massimo) e comunque, proprio per la loro natura di accessorià agli edifici di abitazione e/o civili principali, non incidenti sul carico volumetrico urbanistico totale del Territorio di Lusia.

La Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 05/11/2009 ha già dato l'incipit alla evoluzione normativa locale del REC ed in tale deliberazione la minoranza consiliare, a mezzo del consigliere Barison Claudio ha evidenziato, con propria mozione depositata durante la seduta stessa, alcune opportunità di integrazione al REC attinenti le opere edili minori.

L'assessorato all'Urbanistica, traendo spunto da tale mozione ha invitato l'Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot.6399 del 26/11/2009, ad esaminare la proposta mozione in bozza e lo stesso Ufficio ha espresso parere con successiva nota prot.84 del 08/01/2010. In tale parere tecnico è stata rilevata la necessità di integrare l'articolo 29 del REC con modifica e sostituzione dei vigenti commi da 1 a 6 (sostituzione) e 7 (modifica) ed è stata evidenziata la compatibilità con i dispositivi normativi regionali e nazionali (Fonti legislative primarie).

Nel rispetto delle competenze costituzionali, la modifica regolamentare che ora si propone non contrasta con la legge regionale 11/2004 e con la legge regionale 14/2009, le quali "lascia" ai comuni l'autonomia per la definizione dei limiti e delle modalità di applicazione degli stessi limiti edificatori non incidenti sul carico urbanistico totale anche in pendenza della adozione-approvazione del proprio P.A.T.

La proposta di questo assessorato, predisposta materialmente dall'Ufficio Tecnico Comunale, è di permettere la realizzazione di manufatti edilizi e costruzioni di pertinenza delle residenze e degli edifici civili, quali elementi di ornamento o di utilità accessoria alla funzione propria delle medesime con la specifica caratteristica di precarietà, da individuare nelle caratteristiche strutturali stabilite nei commi che compongono la nuova formulazione dell'art.29 del REC.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il Comune ha il potere di disciplinare l'attività edilizia con specifiche norme regolamentari. L'autonomia comunale rappresenta un valore dell'ordinamento garantito dalla Costituzione. I comuni non possono essere privati di ogni ruolo né di discrezionalità nell'esplicazione dei propri poteri di programmazione e di governo del territorio. Tenuto conto che i disposti della L.R. 11/2004 e della L.R. 14/2009 dettano norme che interessano l'attività edilizia, appare opportuno a questo Assessorato definire i limiti e le modalità di applicazione all'interno dello strumento del Regolamento Edilizio.

Si ritiene così di fornire ai cittadini uno strumento unitario ed aggiornato, in grado di chiarire nel Comune di Lusia l'applicazione delle suddette fonti normative regionali, in un'ottica di semplificazione normativa, di trasparenza dell'azione amministrativa e di buon governo del territorio.

La proposta prevede la modifica e l'integrazione del Regolamento Edilizio vigente come da allegata bozza attraverso:

- La introduzione di 6 commi che individuano l'oggetto, le caratteristiche generali, la disciplina delle distanze, la classificazione delle strutture precarie (lettere da "a" ad "h"), la classificazione delle strutture non propriamente edilizie ed il sistema sanzionatorio.
- La modifica del comma 7 in relazione al rispetto delle distanze .

La bozza così come formulata è stata esaminata e condivisa dalla conferenza dei Caipgruppo consiliari nel corrente anno 2011 (febbraio-marzo 2011).

Ciò premesso si invita il Consiglio Comunale a valutare la proposta di deliberazione come sopra illustrata.

Interviene il consigliere Meneghini Simone il quale ritiene che opportuno precisare meglio nel Regolamento la facoltà di installazione di strutture precarie per i condomini.

Il consigliere Prando Luca a seguito dell'intervento del Consigliere Meneghini propone di approvare il Regolamento così come proposto dall'Ufficio Tecnico demandando all'Assessore Peruzzo Stefano di verificare con il Responsabile dell'area Tecnica la situazione dei condomini in caso di installazione di strutture precarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore ;

Ritenuto di provvedere a tale esigenza di aggiornamento regolamentare attraverso l'approvazione del Regolamento Edilizio opportunamente modificato ed integrato, allo scopo di fornire ai cittadini uno strumento unitario, flessibile e chiaro, in un'ottica di semplificazione normativa;

Ritenuto inoltre che la definizione dei limiti e delle modalità di edificazione di "opere minori" in un unico strumento normativo di livello comunale, favorisca una maggiore comprensione delle disposizioni edilizie ed urbanistiche locali e quindi anche una più efficace azione delle politiche incentivanti per lo sviluppo razionale e ordinato del settore edilizio;

Vista la L.R. 11/2004 – Norme per il Governo del Territorio;

Vista la L.R. 14/09;

Visto l'art. 2, comma 4 del DPR, 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico sull'Edilizia;

Visti gli artt. 3 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2009, n. 267;

Viste le modifiche di REC – Art.29 predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale e ritenuto di approvarle;

Vista la Costituzione Italiana;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.1) del D.Lgs. 267/2000;

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 14 (compreso il Sindaco)
Voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate:

1.Di disporre che le norme relative agli "interventi di realizzazione delle opere minori" come descritti nella nuova formulazione dell'art.29 del Regolamento Edilizio Comunale, in allegato sub. "A" sono approvate e sostituiscono le attuali disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo 29.

2.Di dare atto che ad ogni provvedimento conseguente alla presente deliberazione provvederà il Responsabile di settore competente, in particolare all'aggiornamento dell'intero testo del REC da rendere disponibile ai cittadini, agli operatori economici ed ai soggetti portatori di interessi economici e sociali nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica .

3.Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

4.Di disporre la pubblicazione del nuovo testo del REC all'Albo Pretorio Comunale secondo le nuove disposizioni in materia di E_governance.

04/05/2011

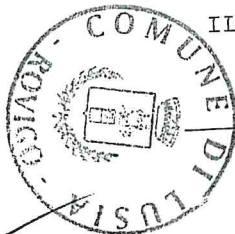
PARERI EX ART.49 - DLGS 267/2000

OGGETTO :

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ART.29 - OPERE MINORI.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Art. 49, DLGS 18.8.2000 N. 267.-

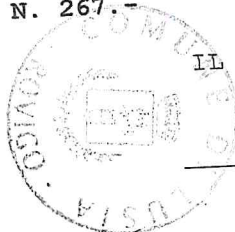
li: 27/04/2011 _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE.-
Art. 49, c.1° DLGS 18.8.2000 N. 267.-

li: _____



IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.-

li: _____

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

COMUNE DI LUSIA

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

SOSTITUZIONE commi da 1 a 6 dell'Art.29

DISCIPLINA DELLE OPERE EDILIZIE MINORI

Allegato alla DCC n. ____ del __/__/____ Entrato in vigore il __/__/____

Art.29 (Nuova formulazione) **Opere Edili Minori e/o strutture precarie**

Comma 1 – Oggetto

Il presente articolo ha ad oggetto le costruzioni di pertinenza delle residenze, quali elementi di ornamento o di utilità accessoria alla funzione propria delle medesime. Loro caratteristica fondamentale è la precarietà da individuare nelle caratteristiche strutturali stabilite negli articoli che seguono, nella limitata consistenza dimensionale e nella dipendenza funzionale rispetto alla residenza alla quale si riferiscono. Nel riscontro di tali elementi è da intendere che tali costruzioni non comportino aumento del carico urbanistico, pur rimanendo definite da propri parametri di volume e superficie coperta, e per questo non siano soggette a permesso di costruire di cui al DPR 380/2001. Le presenti disposizioni integrano il Regolamento Edilizio Comunale e, ove applicabili, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, rimanendo a queste subordinate in caso di contrasto civilistico. In ogni caso le disposizioni che seguono non devono contrastare con le norme contemplate nei locali regolamenti e nel Codice Civile

Comma 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

Si riportano in sintesi le principali condizioni determinanti la precarietà, così come deducibile dalla normativa vigente e dalla più recente e consolidata giurisprudenza, precisando che:

- a) Il manufatto non deve comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi (art. 10 comma.1 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380);
- b) Il manufatto deve essere destinato a soddisfare esigenze contingenti;
- c) Il manufatto deve avere caratteristiche tali (dimensionali, strutturali, etc.) da consentire la facile asportabilità e cioè il suo eventuale smontaggio e sgombero alle pubbliche discariche o al recupero o in altri luoghi di riutilizzo nell'arco delle 48 ore .

Comma 3 - DISCIPLINA DELLE DISTANZE

Per dette strutture non si applica la disciplina delle distanze di cui all'art.5 lettera h) e i) delle N.T.A. a condizione che :

- a) rispettino le norme dettate dal Codice Civile o sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini;
- b) non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi;
- c) non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e Sanità;
- d) non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi artt. 900-907 del Codice Civile;
- e) non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;

f) non rechino pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada;

Comma 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE

a) ARREDO DA GIARDINO

Si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati :panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia. Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art.6 DPR 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti, oltre al Codice Civile.

b) BARBECUE



Si intendono le strutture monolitiche di piccole dimensioni aventi ingombro, in pianta, massimo di 2,00 mq, anche dotate di cappello convogliatore dei fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi consumati nella residenza. Non è' ammessa la combustione di qualsiasi materiale che non sia legna o carbone di legna onde evitare esalazioni inquinanti. Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività libera (art. 6 del R.E.). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nel Codice Civile. Particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione della struttura ai fini di evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni. In tale circostanza dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire una corretta dispersione dei fumi.

c) GAZEBO E PERGOLATI



Fig. 4 _ gazebo

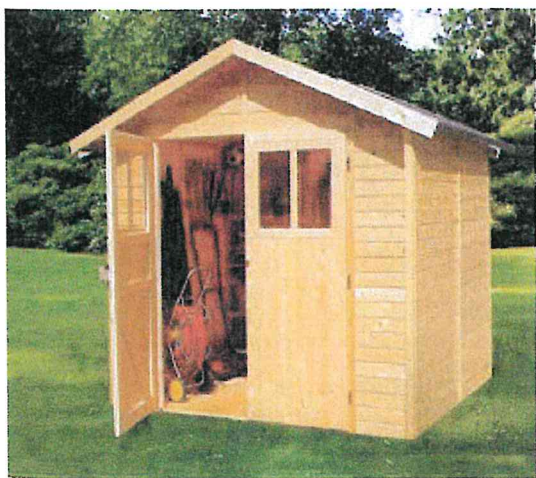


Fig. 6 _ pergolato

Con i termini "gazebo" e "pergolati" si intendono (vedi fig. 4 e 6) manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili e simili. La superficie lorda massima è di mq. 20 misurata agli appoggi ed altezza lorda massima di m 2,70, realizzati con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) fissate al suolo con staffe e viti, con funzione di sostegno per rampicanti o coperte con materiali leggeri ancorché rigidi (canna palustre, tessuto, rete ombreggiante o antigrandine, telo in PVC o materiale bituminoso, tegole canadesi, lastre di polycarbonato) aventi funzione di ombreggiamento. Tali strutture possono essere costruite isolatamente, o poste in aderenza alla facciata del fabbricato per un solo lato o per due lati nel caso di realizzazione del manufatto in prossimità di un angolo del fabbricato. La realizzazione di questo tipo di strutture è sottoposto a previa presentazione di Denuncia Inizio Attività di cui al DPR 380/2001 qualora siano dotati di piazzola di pavimentazione. Questi manufatti sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'art. 5 delle NTA.

Ai soli fini della presente categoria di costruzioni il confine con la strada pubblica / privata di quartiere o locale (art. 2 D. Lgs 285/92) o con altro spazio pubblico coincide quanto a regime a solo confine di proprietà. La distanza della costruzione dal confine di proprietà che aggetta alle strade suddette non può essere inferiore a mt.2,50. Le misure sono da effettuare dagli appoggi dei manufatti e comunque dal perimetro delineato dai medesimi. Rispetto a tale figura geometrica non è posto limite alcuno all'entità dello sbalzo della struttura, fermo il solo rispetto dello spazio di proprietà e del limite di m 0,50 misurati tra il confine e lo sporto massimo. E' consentito il tamponamento delle pareti libere con pannelli grigliati dello stesso materiale della struttura, con schermature frangisole in materiale leggero o ancora con siepi. In ogni caso tali soluzioni non devono costituire pregiudizio per la visibilità degli automezzi circolanti su strada.

d) MINI COSTRUZIONI PREFABBRICATE IN LEGNO



Si intendono le strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera con funzione di ricovero attrezzi da giardino, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiata a terra ed eventualmente fissata con staffe e viti su sottostante massetto in cls. Sono fissate dimensioni massime inderogabili pari a metri quadri 9,00 di superficie lorda e altezza massima al colmo di metri 2,50. L'eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm. 60 (cornice). La copertura dovrà essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento. E' ammessa l'installazione di una sola struttura per ogni unità abitativa. Ai soli fini della

presente categoria di costruzioni il confine con la strada pubblica / privata di quartiere o locale (art. 2 D. Lgs 285/92) o con altro spazio pubblico coincide quanto a regime a solo confine di proprietà. Tali strutture non potranno essere poste in aderenza ai fabbricati e dovranno essere posizionate a non meno di metri 1,50 dal confine di proprietà, fatto salvo quanto prescritto al comma 3 del presente articolo. Si specifica che queste strutture saranno destinate

esclusivamente a piccolo deposito attrezzi. Non è pertanto ammessa alcuna destinazione d'uso diversa quale lavanderia, autorimessa, officina o generalmente qualsiasi ambiente di lavoro o accessorio diretto della residenza e non è ammessa in nessun caso presenza continuativa di persone all'interno. Non è ammessa la presenza all'interno di impianti tecnologici di nessun genere (impianto elettrico o idrotermosanitario). Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Le "casette" in legno o materiale leggero che non superino la superficie (a filo esterno pareti) di mq.4,00 sono interventi liberi e devono rispettare solo le distanze previste dal Codice Civile. La distanza di tali costruzioni dal confine di proprietà che aggetta alle strade pubbliche e/o private o locali non può essere inferiore a mt.2,50

e) PENSILINE

Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo dal prospetto degli edifici con funzione di deflettore

Figura 8



pensilina con copertura in vetro

figura 9



pensilina con copertura in legno

Figura 10



pensiline in policarbonato

per la pioggia, solitamente poste sopra le porte di ingresso principale (esemplificativamente vedi fig. 8, 9 e 10). Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, alluminio, ferro, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e potranno essere coperte con vetro, legno con sovrastante guaina o tegola canadese o polycarbonato trasparente. E' esclusa la vetroresina di tipo ondulato. Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute in adeguamento agli scopi prefissati all'articolo 1, con sporgenza massima entro metri 1,50. Le pensiline dovranno essere poste in aderenza alla facciata del fabbricato per un solo lato o per due lati nel caso di realizzazione del manufatto in prossimità di un angolo del fabbricato. Non è pertanto ammessa la realizzazione delle suddette strutture a circoscrivere il perimetro del fabbricato. La realizzazione di questo tipo di strutture è sottoposto ad autorizzazione edilizia previa presentazione di Denuncia Inizio Attività di cui al DPR 380/2001. Questi manufatti non sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'art. 5 delle NTA.

Qualora tali strutture sporgano su **suolo pubblico** si fa riferimento all'art. 34 del Regolamento Edilizio

Esse sono ammesse anche in zona agricola ma dovranno rispettare la tipologia di coperture (tetto) del fabbricato esistente

f) TENDE SOLARI RETRAIBILI

Figura 11



Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, necessariamente dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile (esemplificativamente vedi fig. 11). Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, alluminio, ferro, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o cupola. Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute, i tendaggi dovranno essere posti in aderenza alla facciata del fabbricato per un solo lato o per due lati nel caso di realizzazione del manufatto in prossimità di un angolo del fabbricato. Non è pertanto ammessa la realizzazione delle suddette strutture a circoscrivere il perimetro

del fabbricato. Per questo tipo di opere non è richiesta alcuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art.6 DPR 380/2001). Questi manufatti **non sono** sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'art. 5 delle NTA. Qualora tali strutture sporgano su suolo pubblico si fa riferimento all'art. 34 del Regolamento Edilizio.

g) "CAR PORT"

Si intendono le strutture costituite da elementi verticali in legno o metallo a sostegno di



copertura rigida, costituita da assito in legno, ad andamento orizzontale od obliquo, ricoperto con guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento. Tali strutture devono essere autoportanti, fissate al suolo con staffe e viti e aperte su tutti i lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata del fabbricato principale, con funzione generica di riparo. Rientrano nella presente classificazione i cosiddetti "Car Port", destinati al ricovero di automezzi. Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a metri quadri 25 in proiezione ed un'altezza media non superiore ai metri 2,70. L'eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm. 50 (cornice). Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 e s.m.i.

La distanza dalla strada è la medesima prevista per la precedente lettera "C" (gazebo e pergolati)

h) STRUTTURE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI (DEHORS)

Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. I dehors sono costituiti da:

- a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti;
- b) strutture precarie coperte in seguito definite, costituenti e delimitanti il dehors.



Al fine di mantenere i principi del presente articolo, elencati in premessa le strutture coperte a delimitazione dei "dehors" dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche :

- 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili;
- 2) Tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro antisfondamento. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;
- 3) Copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro. Non sono ammesse coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell'attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua

piovana.

4) Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alla superficie del locale e dell'edificio in cui lo stesso è inserito e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi tecnici del Comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante. La distanza dai marciapiedi e più in generale dai confini con la proprietà pubblica non potrà essere inferiore a cm.50.



esempio di struttura come definita ai punti 1), 2) e 3)

Qualora installate su area privata, dette strutture non dovranno in alcun caso aggettare su suolo pubblico o causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 e s.m.i. e il periodo di

installazione coinciderà con il periodo di validità della suddetta disciplina; pertanto il permesso di installazione di tale struttura avrà efficacia per un periodo pari a tre anni. Allo scadere della Denuncia di Inizio Attività il soggetto titolare dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, o in alternativa, presentare nuova Denuncia di Inizio Attività. Per l'installazione di tale struttura, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande. Qualora installate su area pubblica, dette strutture non dovranno in alcun caso causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. In questo caso ai fini della loro installazione, dovrà essere inoltrata regolare richiesta di occupazione suolo pubblico a titolo precario e temporaneo. Il Sindaco per ravvisata necessità, può ordinare l'immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con ordinanza contingibile e urgente. Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Sindaco ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare. All'interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale : a tal scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi del DM 37/08 e s.m.i. Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti oltre al Codice Civile. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di

esercizio dell'attività : in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà pertanto rimossa.

Comma 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE NON PROPRIAMENTE EDILIZIE – CAMPER – ROULOTTES O CONTAINER

Si intendono rimorchi o veicoli adeguati alla permanenza di persone al loro interno, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini o simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.. La realizzazione di questo tipo di strutture è sottoposto a permesso di costruire di cui al DPR 380/2001. Questi manufatti sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'art. 5 delle NTA. Resta esclusa da questa regolamentazione il semplice rimessaggio del mezzo.

Comma 6 - SANZIONI

L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta, per le opere sottoposte a permesso di costruire o a Denuncia Inizio Attività, l'applicazione del regime sanzionatorio contenuto nel DPR 380/2001 e nella vigente normativa e regolamentazione edilizio – urbanistica.

Per le opere non soggette ad autorizzazione edilizia seguenti :

- Mancata esposizione del cartello di cantiere
- Mancata istanza, all'ufficio competente (commercio) della segnaletica pubblicitaria sulle sedi stradali pubbliche

verrà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 400,00 previo accertamento e verbalizzazione del fatto nonché emanazione di specifica ordinanza prescrittiva di adeguamento data agli effetti di cui all'art. 650 C.P.

Comma 7. Piano Casa

Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data dell'11/07/2009 ovvero per quelli il cui progetto è stato presentato entro il 31/03/2009, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. Gli interventi di cui al presente comma sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e devono essere realizzati secondo le modalità e i limiti indicati dalla DGRV n° 2508 del 04.08.2009. Le strutture di cui al presente comma devono rispettare le distanze stabilite nei precedenti commi . Le strutture di cui al presente comma non possono essere installate nelle aree golenali del Fiume Adige.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sergio Vignaga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Palumbo Dr. Alfredo

N° 167

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile di Area Amministrativa attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11 MAR. 2011 per rimanervi 15 giorni consecutivi, contestualmente, viene comunicata ai capigruppo consiliari in ottemperanza all'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI PAOLA

VISTO: SI ATTESTA ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del servizio

CERTIFICA

1) Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 25 MAR. 2011 e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.

2) Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addi,

09 GIU. 2011
26 MAR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI PAOLA